Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 115 del 18 maggio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 43

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate da imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalle seguenti imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita (decreti ministeriali in data 28 aprile 1988):

Alleanza assicurazioni società per azioni, in Milano . *Pag.* 5

Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano. » 7

Allsecures vita S.p.a., in Roma » 10

Assicurazioni Generali società per azioni, in Roma » 12

Augusta vita S.p.a., in Torino » 15

Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano » 17

Ausonia vita società per azioni di assicurazioni, in Rozzano (Milano) » 20

Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma » 23

Compagnia assicuratrice Unipol, società per azioni, in Bologna. » 25

Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., in Bologna » 29

Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna. » 32

Milano assicurazioni S.p.a., in Milano » 35

Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, in Roma » 38

Compagnie riunite di assicurazione - Società per azioni - "C.R.A.", in Torino » 40

Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Trento. » 43

F.A.T.A. assicurazioni S.p.a., in Roma » 46

Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, in Roma » 48

La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Bologna. » 51

La Fondiaria Assicurazioni società per azioni, in Firenze » 53

Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a, in Milano » 56

Intercontinentale assicurazioni società per azioni, in Roma » 58

Istituto italiano di previdenza società per azioni, in Milano » 61

Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma. » 64

Italia assicurazioni S.p.a, in Genova » 68

Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano » 70

L'Italica-Dival vita S.p.a., in Milano » 73

Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a, in Milano *Pag.* 76

Lavoro & Sicurtà S.p.a., in Milano » 78

Lloyd Adriatico S.p.a, in Trieste » 81

MAA Vita assicurazioni S.p.a, in Milano » 84

Mediolanum vita S.p.a, in Milano . » 86

MEIE vita società di assicurazioni per azioni, in Milano . » 89

MGF vita Italia S.p.a., in Milano . » 92

La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano. » 94

La Nationale vita S.p.a, in Roma . » 97

Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano » 100

Norimberga Macei vita S.p.a., in Milano » 102

Phenix Soleil vita S.p.a., in Roma . » 105

La Piemontese vita società per azioni, in Torino . » 107

Polaris vita S.p.a., in Roma » 110

La Previdente assicurazioni S.p.a, in Milano » 112

Riunione adriatica di sicurtà società per azioni, in Milano » 115

SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino » 118

SARA vita S.p.a., in Roma » 121

Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, in Milano . » 123

Società cattolica di assicurazioni cooperativa a r.l., in Verona » 125

Società Reale mutua di assicurazioni, in Torino » 128

Toro assicurazioni società per azioni, in Torino » 131

Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, in Torino » 133

Universo vita S.p.a., in Bologna. » 136

Veneta vita S.p.a., in Padova. » 139

La Venezia assicurazioni società per azioni, in Trieste . » 141

Vita Domani società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma » 144

Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano » 147

Rappresentanza generale per l'Italia della Abeille-Paix Vie, in Milano » 149

Rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, in Milano . » 152

Rappresentanza generale per l'Italia de l'Union des Assurances de Paris Vie, in Genova. » 155

Rappresentanza generale per l'Italia della Vita, in Milano » 158

Rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur, in Milano » 160

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Alleanza assicurazioni società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 15 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820542, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici K (0), K (3) e K (4) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici Kcr (0), Kcr (3) e Kcr (4);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici M (0), M (3) e M (4) - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici Mcr (0), Mcr (3) e Mcr (4);

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici L (0), L (3) e L (4);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici Y (0), Y (3) e Y (4);

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici N (0), N (3) e N (4) - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici Ncr (0), Ncr (3) e Ncr (4);

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici P (0), P (3) e P (4) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici Pcr (0), Pcr (3) e Pcr (4);

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici O (o), O (3) e O (4);

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici X (0), X (3), X (4);

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice Q;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice Q2t;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice Q m.a.g. 5;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice Q m.a.g. 10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1964

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 16 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820535, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 90C (0), 90C (3) e 90C (4) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 91R (0), 91R (3) e 91R (4);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 80C (0), 80C (3) e 80C (4) - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 81R (0), 81R (3) e 81R (4);

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 92U (0), 92U (3) e 92U (4);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 82U (0), 82U (3) e 82U (4);

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 95C (0), 95C (3) e 95C (4) - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 96R (0), 96R (3) e 96R (4);

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 85C (0), 85C (3) e 85C (4) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 86R (0), 86R (3) e 86R (4);

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 97U (0), 97U (3) e 97U (4);

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 87U (0), 87U (3), 87U (4);

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 88/1T;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 82/2T;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 88/C5;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 88/C10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1965

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Allsecures vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 novembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 e 27 gennaio 1988 della Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820452, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 376, 55 R e 356 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 377, 53 R e 357;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 378, 56 R e 358 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 379, 54 R e 359;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 380, 51 R e 360;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 381, 52 R e 361;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 476, 87 e 456 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 477, 83 e 457;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 478, 88 e 458 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 479, 84 e 459;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 480, 81 e 460;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 481, 82 e 461;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 97;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 96;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 98;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 98;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Allsecures vita S.p.a, con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1966

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Assicurazioni Generali società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 13 ottobre 1987, 30 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Assicurazioni Generali società per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 11 febbraio 1988, n. 820652, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Assicurazioni Generali società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 8BRIV-C/0, 8BRIV-C/3 e 8BRIV-C/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 8BRIV/0, 8BRIV/3 e 8BRIV/4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 8DRIV-C/0, 8DRIV-C/3 e 8DRIV-C/4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 8DRIV/0, 8DRIV/3 e 8DRIV/4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 8A RIV/0, 8A RIV/3 e 8A RIV/4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 8CRIV/0, 8CRIV/3 e 8CRIV/4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per tassi di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 12(M-F)RIV-C/0, 12(M-F)RIV-C/3, 12(M-F)RIV-C/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 12(M-F)RIV/0, 12(M-F)RIV/3, 12(M-F)RIV/4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 12R(M-F)RIV-C/0, 12R(M-F)RIV-C/3, 12R(M-F)RIV-C/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 12R(M-F)RIV/0, 12R(M-F)RIV/3 e 12R(M-F)RIV/4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 1(M-F)RIV/0, 11(M-F)RIV/3 e 11(M-F)RIV/4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 11R(M-F)RIV/0, 11R(M-F)RIV/3 e 11R(M-F)RIV/4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 9RIV e 9FRIV;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 10RIV;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con i codici 9(m.a.g.)RIV e 9F(m.a.g.)RIV;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con i codici 9(m.a.g.)RIV e 9F(m.a.g.)RIV;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Assicurazioni Generali società per azioni, con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1967

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 15 settembre 1987, 18 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Augusta vita S.p.a, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 17 febbraio 1988, n. 820724, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 502, 532 e 542 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 503, 533 e 543;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 505, 535 e 545 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 506, 536 e 546;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 501, 531 e 541;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 504, 534 e 544;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 702, 732 e 742 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 703, 733 e 743;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 705, 735 e 745 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 706, 736 e 746;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 701, 731 e 741;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 704, 734 e 744;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 841;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 842;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 843;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 843;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Augusta vita S.p.a., con sede in Torino — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1968

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 ottobre 1987, 16 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820466, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Aurora Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 24 C RIV (0%), 24 C RIV (3%), 24 C RIV (4%) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 24 RIV (0%), 24 RIV (3%) e 24 RIV (4%);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 24 RC RIV (0%), 24 RC RIV (3%), 24 RC RIV (4%) - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 24 R RIV (0%), 24 R RIV (3%) e 24 R RIV (4%);

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 24 J RIV (0%), 24 J RIV (3%) e 24 J RIV (4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 24 RJ RIV (0%), 24 RJ RIV (3%) e 24 RJ RIV (4%);

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 56 (M/F) CRIV (0%), 56 (M/F) CRIV (3%) e 56 (M/F) CRIV (4%) - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 56 (M/F) RIV (0%), 56 (M/F) RIV (3%) e 56 (M/F) RIV (4%);

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 56 (M/F) RCRIV (0%), 56 (M/F)RCRIV (3%) e 56 (M/F) RCRIV (4%) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 56 (M/F) RRIV (0%), 56 (M/F) RRIV (3%) e 56 (M/F) RRIV (4%);

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 53 (M/F) RIV (0%), 53 (M/F) RIV (3%) e 53 (M/F) RIV (4%);

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 54 (M/F) R RIV (0%), 54 (M/F) R RIV (3%) e 546 (M/F) R RIV (4%);

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 52 (M/F) RIV;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 10 (M/F) RIV;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 52 (M/F) RIV 5;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 52 (M/F) RIV 10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Aurora Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1969

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Ausonia vita società per azioni di assicurazioni, in Rozzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Ausonia vita società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzaere per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820540, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Ausonia vita società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano):

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 11C0, 11C3 e 11C4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 11R0, 11R3 e 11R4;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 12C0, 12C3 e 12C4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 12R0, 12R3 e 12R4;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 11U0, 11U3 e 11U4;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 12U0, 12U3 e 12U4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 20C0, 20C3 e 20C4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 20R0, 20R3 e 20R4;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 21C0, 21C3 e 21C4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 21R0, 21R3 e 21R4;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 20U0, 20U3 e 20U4;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 21U0, 21U3, 21U4;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 22RV;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 22RD;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 22RS;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 22RS;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la Ausonia vita società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano) — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1970

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 gennaio 1988 della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820541, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici LFc-0, LFc-3 e LFc-4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici Lfr-0, LFr-3 e LFr-4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo ılutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici MFc-0, MFc-3 e MFc-4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici MFr-0, MFr-3 e MFr-4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici LFu-0, LFu-3 e LFu-4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici MFu-0, MFu-3 e MFu-4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendità vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici JFc-0, JFc-3 e JFc-4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici JFr-0, JFr-3 e JFr-4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici GFc-0, GFc-3 e GFc-4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici GFr-0, GFr-3 e GFr-4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici JFu-0; JFu-3 e JFu-4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici GFu-0, GFu-3 e GFu-4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice KFu;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice KKFu;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice KFu-5;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice KFU-10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3% e 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

41) coefficiente per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1971

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1986 e le successive integrazioni e modificazioni in data 13 marzo 1987, 19 maggio 1987, 11 settembre 1987, 27 novembre 1987 e 18 febbraio 1988 della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere

l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di tariffe di opzione e dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, nonché il nuovo testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale vitattiva» e «Gestione speciale vitattiva polizze collettive» in sostituzione degli analoghi attualmente in vigore;

Viste la lettera in data 13 aprile 1988, n. 821463, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale vitattiva» e «Gestione speciale vitattiva polizze collettive», in sostituzione degli analoghi attualmente in vigore e le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentati dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile; senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%, 3% e 0%) contrassegnate con i codici 68-A, 68-B, 68-C (individuali), 68-L, 68-M, 68-P (collettive), 68-F, 68-K, 68-Y (individuali), 68-R, 68-S, 68-T (collettive);

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P (collettive), 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 60A, 60B, 60C, (individuali), 60L, 60M, 60P (collettive);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 64A, 64B 64C (individuali) 64L 64M 64P (collettive);

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F), 78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L (F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive), 78F (M), 88F (F), 78K (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di esso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F), 73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L (F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F), (collettive), 73F (M), 83F (F), 73K (M), 83K (F) 73Y (M), 83Y (F), (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T (F), (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di esso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 80L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di esso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di esso femminile (4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F) 75P (M), 85P (F) (collettive);

10) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 78M (F), 79P (M), 89P (F);

11) tariffe di assicurazione di rendita immediata, per la testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successsivamente vitalizia (4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 76A (M). 86A (F) 76B (M), 86B (F), 76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M(F) 76P (M), 86P (F);

12) tariffe di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente

vitalizia (4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive);

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o rivalutabile; con e senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con e senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

15) tassi di premio unico di inventario in tariffa di capitale differito senza controassicurazione;

16) tassi di premio unico di inventario in tariffa di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3% e 0%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori a cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

17) tassi di premio unico di inventario in tariffa di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3% e 0%), senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni;

18) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

21) tariffe di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile, parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

22) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

23) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

24) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tassi tecnici 0%, 3% e 4%);

25) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

26) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da annuale a semestrale o trimestrale o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 68A, 68B, 68C (individuali), 68L, 68M, 68P (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 68F, 68K, 68Y (individuali), 68R, 68S, 68T (collettive);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M, 60P (collettive);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 64A, 64B, 64C (indivuduali), 64L, 64M, 64P (collettive);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), senza contrassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F), 78B (M),

88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L (F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 78F (M), 88F (F), 78K (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F), 73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L (F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F), (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 73F (M), 83F (F), 73K (M), 83K (F), 73Y (M), 83Y (F), (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T (F), (collettive);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%, 3% e 0%) - contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F), 75P (M), 85P (F) (collettive);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita immediata su due teste (4%, 3% e 0%) - contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 89M (F), 79P (M), 89P (F) (collettive);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%, 3%e 0%) - contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 76B (F), 76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P (M), 86P (F) (collettive);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%, 3% e 0%) - contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive);

39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

42) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

43) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

44) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1972

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 1° aprile 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 11 settembre 1987 e 18 febbraio 1988 della Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di tariffe di opzione e di tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, nonché il nuovo testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale G» e «Gestione speciale G polizze collettive»;

Viste la lettera in data 13 aprile 1988, n. 821464, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale G» e «Gestione speciale G polizze collettive»; nonché le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza, le tariffe di opzione ed i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%) contrassegnate con i codici 68-A, 68-B, 68-C (individuali), 68-L, 68-M, 68-P (collettive), 68-F, 68-K, 68-Y (individuali), 68-R, 68-S, 68-T (collettive);

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P (collettive), 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M, 60P (collettive);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M, 64P (collettive);

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F), 78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L (F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive), 78F (M), 88F (F), 78K (M), 88K (F),. 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F), 73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L (F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F) (collettive), 73F (M), 83F (F), 73K (M), 83K (F), 73Y (M), 83Y (F) (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 73T (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%) contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F), 75P (M), 85P (F) (collettive);

10) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 89M (F), 79P (M), 89P (F);

11) tariffe di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B (F), 76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P (M), 86P (F);

12) tariffe di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive);

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o rivalutabile, con e senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con e senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tassi di premio unico di inventario in tariffa di capitale differito senza controassicurazione;

16) tassi di premio unico di inventario in tariffa di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3%, 0%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori a cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

17) tassi di premio unico di inventario in tariffa di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3%, 0%), senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni;

18) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffe di opzione per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile, parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tassi tecnici 0%, 3%, 4%);

25) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da annuale a semestrale o trimestrale o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3%, 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 68A, 68B, 68C (individuali), 68L, 68M, 68P (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 68F, 68K, 68Y (individuali), 68R, 68S, 68T (collettive);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3%, 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3%, 0%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M, 60P (collettive);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3%, 0%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici. 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M, 64P (collettive);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3%, 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F), 78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L (F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 78F (M), 88F (F), 78K (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3%, 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F), 73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L (F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F) (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 73F (M), 83F (F), 73K (M), 83K (F), 73Y (M), 83Y (F), (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T (F) (collettive);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3%, 0%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3%, 0%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F), 75P (M), 85P (F) (collettive);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 89M (F), 79P (M), 89P (F) (collettive);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B (F), 76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 87L (F), 76M (M), 86M (F), 76P (M), 86P (F) (collettive);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia, immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive);

39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

42) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

43) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

44) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1973

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 1° aprile 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 11 settembre 1987 e 18 febbraio 1988 della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di tariffe di opzione e di tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, nonché il nuovo testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale G» e «Gestione speciale G polizze collettive»;

Vista la lettera in data 13 aprile 1988, n. 821462, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale G» e «Gestione speciale G polizze collettive», nonché le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza, le tariffe di opzione ed i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%) contrassegnate con i codici 68-A, 68-B, 68-C (individuali), 68-L, 68-M, 68-P (collettive), 68-F, 68-K, 68-Y (individuali), 68-R, 68-S, 68-T (collettive);

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P (collettive), 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 60A, 60B. 60C (individuali), 60L, 60M, 60P (collettive);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M, 64P (collettive);

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F), 78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L (F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive), 78F (M), 88F (F), 78K (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con

controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F), 73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L (F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F) (collettive), 73F (M), 83F (F), 73K (M), 83K (F), 73Y (M), 83Y (F) (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F), 75P (M), 85P (F) (collettive);

10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 89M (F), 79P (M), 89P (F);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B (F), 76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P (M), 86P (F);

12) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive);

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o rivalutabile, con e senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con e senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tassi di premio unico di inventario in tariffa di capitale differito senza controassicurazione;

16) tassi di premio unico di inventario in tariffa di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3%, 0%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori a cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

17) tassi di premio unico di inventario in tariffa di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3%, 0%), senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni;

18) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffe di opzione per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile,. parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia rivalutabile, totalmente o parzial-

mente reversibile a favore del sopravvivente designato, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tassi tecnici 0%, 3%, 4%);

25) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da annuale a semestrale o trimestrale o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 68A, 68B, 68C (individuali), 68L, 68M, 68P (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 68F, 68K, 68Y (individuali), 68R, 68S, 68T (collettive);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M, 60P (collettive);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M, 64P (collettive);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F), 78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L (F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 78F (M), 88F (F), 78K (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F), (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F), 73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L (F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F) (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 73F (M), 83F (F), 73K (M), 83K (F), 73Y (M), 83Y (F), (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T (F) (collettive);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F), 75P (M), 85P (F) (collettive);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 89M (F), 79P (M), 89P (F) (collettive);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B (F), 76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P (M), 86P (F) (collettive);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive);

39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

42) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

43) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

44) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1974

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 7 settembre 1987 e 4 dicembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 14 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive nonché l'autorizzazione a non applicare sui contratti di rendita vitalizia differita a premio unico la prevista maggiorazione nel caso in cui il premio stesso risulti inferiore ad un determinato ammontare esclusivamente per i casi in cui le stesse tariffe siano impiegate in forma complementare;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449, 3 febbraio 1988, n. 820965 e 11 febbraio 1988, n. 820652, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 61/0, 61/3 e 61/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 62/0, 62/3 e 62/4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione(tariffa a tasso tecnico%,.3%,.4%)

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con

controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 63/0, 63/3 e 63/4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 64/0, 64/3 e 64/4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 65/0, 65/3 e 65/4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 66/0, 66/3 e 66/4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 71/0, 71/3 e 71/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 72/0, 72/3 e 72/4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 73/0, 73/3 e 73/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 74/0, 74/3 e 74/4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 75/0, 75/3 e 75/4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 76/0, 76/3, 76/4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 77;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 78;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 79;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 79;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficiente per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

La S.p.a. Milano assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata a non applicare sui contratti di rendita vitalizia a premio unico, con o senza controassicurazione emessi in tariffe di cui al precedente art. 1 del presente decreto, impiegati in forma complementare, la maggiorazione di L. 20.000 prevista nel caso in cui l'ammontare del premio unico risulti inferiore a L. 1.500.000.

Art. 3.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1975

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 16 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 19 febbraio 1988, n. 820753, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici A0, B0 e C0 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici A1, B1 e C1;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici A2, B2 e C2 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici A3, B3 e C3;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici D0, E0 e F0;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici D1, E1 e F1;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici A4, B4 e C4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici A5, B5 e C5;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici A6, B6 e C6 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici A7, B7 e C7;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici D2, E2 e F2;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici D3, E3 e F3;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice D9;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice E9;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice F9;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice F9;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1976

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazioni - società per azioni - «C.R.A.», in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 5 gennaio 1988, 19 gennaio 1988 e 21 gennaio 1988 della Compagnie riunite di assicurazione - società per azioni - «C.R.A.», con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820564, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazione - società per azioni - «C.R.A.», con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 23/0K, 23/3K RIV, 23/4K RIV ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 23/0 P RIV, 23/3 P RIV, 23/4 P RIV;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 24/0 K RIV, 24/3 K RIV, 24/4 K RIV - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 24/0 P RIV, 24/3 P RIV, 24/4 P RIV;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 21/0 V RIV, 21/3 V RIV, 21/4 V RIV;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 22/0 V RIV, 22/3 V RIV, 22/4 V RIV;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 83/0 K RIV, 83/3 K RIV, 83/4 K RIV - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 83/0 P RIV, 83/3 P RIV, 83/4 P RIV;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 84/0 K RIV, 84/3 K RIV, 84/4 K RIV - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 84/0 P RIV, 84/3 P RIV, 84/4 P RIV;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 85/0 V RIV, 85/3 V RIV, 85/4 V RIV;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 86/0 V RIV, 86/3 V RIV, 86/4 V RIV;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 80/4 RIV;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 82/4 RIV;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 81/4 RIV (5);

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 81/4 RIV (10);

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di

pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la Compagnie riunite di assicurazione — società per azioni - «C.R.A.», con sede in Torino, non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1977

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 22 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820462, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Trento:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 20 C0, 20 C3 e 20 C4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 20 R0, 20 R3, e 20 R4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 21 C0, 21 C3 e 21 C4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 21 R0, 21 R3 e 21 R4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 20 U0, 20 U3 e 20 U4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 21 U0, 21 U3, 21 U4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 30 C0, 30 C3, 30 C4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 30 R0, 30 R3 e 30 R4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 31 C0, 31 C3 e 31 C4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 31 R0, 31 R3 e 31 R4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 30 U0, 30 U3 e 30 U4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 31 U0, 31 U3 e 31 U4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 32 U4;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 32 24;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 32 54;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 32 X4;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Edera vita compagnia italiana di

assicurazioni S.p.a., con sede in Trento — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1978

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla FATA assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 8 ottobre 1987, 15 e 21 gennaio 1988 della FATA assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820465, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla FATA assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 251, n. 256 e n. 258 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 250, n. 253 e n. 254;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 511, n. 516 e n. 518 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici n. 510, n. 513 e n. 514;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 410, n. 413 e n. 414;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 420, n. 423 e n. 424;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,

senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 211-231, n. 216-236 e n. 218-238 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici n. 210-230, n. 213-233, n. 214-234;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 521-541, 526-546 e 528-548 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 520-540, n. 523-543 e n. 524-544;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 220-240, n. 223-243 e n. 224-244;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 530-550, n. 533-553 e n. 534-554;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice n. 614-624;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice n. 634;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 643 - 644;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 645 - 646;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per il FATA assicurazioni S.p.a., con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1979

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 5 novembre, 16 novembre e 16 dicembre 1987, 21, 22 e 29 gennaio 1988 della Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Vista la lettera in data 4 febbraio 1988, n. 820530, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffa n. 500 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni (tasso tecnico 0%);

2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa n. 501 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%);

4) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa n. 502 - assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%);

6) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa n. 503 - assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%);

8) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa n. 504 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%);

10) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa n. 505 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%);

12) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa n. 506 - assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%), compresi i tassi di premio di inventario;

14) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tariffa n. 507 - assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%), compresi i tassi di premio di inventario;

16) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 15);

17) tariffa n. 509 - coefficienti per la conversione al termine del periodo di differimento di un capitale garantito delle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 3), 5), 7), 9), 11), 13), e 15):

a) in una rendita vitalizia pagabile in rate posticipate, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);

b) in una rendita garantita per un prefissato numero di anni, compreso fra cinque e dieci inclusi, e successivamente vitalizia, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);

c) in una rendita vitalizia su due teste, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile, rateazione della rendita annuale (tasso tecnico 0% e 4%);

18) tariffa n. 701 M-F - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso;

19) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 18);

20) tariffa n. 702 M-F - assicurazione di rendita differita a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso;

21) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa n. 703 M-F - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso, compresi i tassi di premio di inventario;

23) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tariffa n. 704 M-F - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso, compresi i tassi di premio di inventario;

25) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 24);

26) tariffa n. 705 M-F - assicurazione complementare di lunga sopravvivenza nella forma di «rendita vitalizia differita a premi annui limitati senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni», distinta per sesso;

27) tariffa n. 706 M-F - assicurazione complementare di lunga sopravvivenza nella forma di «rendita vitalizia differita a premi annui limitati senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni», distinta per sesso;

28) tariffa n. 707 M-F - assicurazione complementare di lunga sopravvivenza nella forma di «rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni», distinta per sesso;

29) tariffa n. 708 M-F - assicurazione complementare di lunga sopravvivenza nella forma di «rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni», distinta per sesso;

30) condizioni regolanti l'assicurazione complementare di lunga sopravvivenza di cui ai precedenti punti 26), 27), 28) e 29);

31) tariffa n. 709 - coefficienti per la conversione al termine del periodo del differimento di una rendita vitalizia differita pagabile in rate posticipate:

a) in una rendita vitalizia pagabile in rate anticipate, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);

b) in una rendita vitalizia di importo ridotto ma rivalutabile in misura pari al tasso di rendimento retrocesso (tasso tecnico 0%), distinta per sesso;

c) in una rendita certa per un prefissato numero di anni, compreso fra cinque e dieci, e successivamente vitalizia, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);

d) in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente (tasso tecnico 0% e 4%);

e) valori di riscatto della rendita assicurata al termine del differimento, distinta per sesso (tasso tecnico 4%);

f) coefficienti di conversione per rateazione della rendita diversa da annuale, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);

32) condizioni speciali di polizza regolanti l'opzione per l'anticipazione del termine del differimento da applicare a contratti di rendita vitalizia differita, con o senza controassicurazione, a premio annuo o unico;

33) condizioni speciali di polizza regolanti l'opzione per la proroga del termine del differimento;

34) tariffa n. 800 M-F - assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico su testa singola (tasso tecnico 4%);

35) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla predetta tariffa n. 800;

36) condizioni generali di polizza applicabili a contratti stipulati nella forma «rendita vitalizia immediata» in sostituzione di quelle approvate con decreto ministeriale del 20 gennaio 1972;

37) tariffa n. 802 - opzione per la conversione del capitale assicurato con la tariffa n. 102 «assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo» in una rendita vitalizia sulla testa dell'assicurato oppure in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

38) condizioni speciali di polizza regolanti il versamento di premi aggiuntivi, oltre a quelli previsti contrattualmente da applicare a contratti di rendita vitalizia differita, con o senza controassicurazione, a premio annuo o unico;

39) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio;

40) sfera di applicazione dei tassi di premio relativi a periodi di differimento inferiori a dieci anni;

41) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

42) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al punto precedente 41), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

43) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 41), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Al portafoglio precostituito sono applicabili le modalità di calcolo dei valori di riduzione e di riscatto previste dalle condizioni speciali di assicurazione delle tariffe numeri 701, 702, 703 e 704.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1980

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 17 dicembre 1987, 21 e 28 gennaio 1988 de La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820571, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 70, 71 e 72 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 73, 74 e 75;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 76, 77 e 78 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 79, 80 e 81;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 82, 83 e 84;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 85, 86 e 87;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 88, 89 e 90 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 91, 92, 93;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 94, 95 e 96 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 97, 98 e 99;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 100, 101 e 102;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 103, 104 e 105;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 106;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 107;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 108;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 108;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1981

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate da La Fondiaria assicurazioni società per azioni, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 28 dicembre 1987, 21 gennaio 1988 de La Fondiaria assicurazioni società per azioni, con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820460, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicura-

zioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate da La Fondiaria assicurazioni società per azioni, con sede in Firenze;

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 20FC/0, 20FC/3 e 20FC/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 20F/0, 20F/3 e 20F/4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 22FC/0, 22FC/3 e 22FC/4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 22F/0, 22F/3 e 22F/4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 20FU/0, 20FU/3 e 20FU/4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 22FU/0, 22FU/3 e 22FU/4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 27FC/0, 27FC/3 e 27FC/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 27F/0, 27F/3 e 27F/4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 29FC/0, 29FC/3 e 29FC/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 29F/0, 29F/3 e 29F/4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 27FU/0, 27FU/3 e 27FU/4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 29FU/0, 29FU/3 e 29FU/4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 17F;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 19F;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 17F (5);

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 17F (10);

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%),

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per La Fondiaria assicurazioni società per azioni, con sede in Firenze — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1982

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 novembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 30 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820359, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 870, n. 873 e n. 874 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 850, n. 853 e n. 854;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 820, n. 823 e n. 824 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici n. 800, n. 803 e n. 804;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 860, n. 863 e n. 864;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 810, n. 813 e n. 814;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 970, n. 973 e n. 974 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici n. 950, n. 953 e n. 954;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 920, n. 923 e n. 824 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 900, n. 903 e n. 904;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 960, n. 963 e n. 964;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 910, n. 913 e n. 914;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice n. 991;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice n. 994;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 992;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 993;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);;

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la S.p.a. Helvetia Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1983

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 settembre 1987, 21 gennaio 1988 e 22 gennaio 1988 della Intercontinentale assicurazioni società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988 n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820452, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici C8/RC/0, C8/RC/3 e C8/RC/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici C8/RV/0, C8/RV/3 e C8/RV/4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici C6/RC/0, C6/RC/3 e C6/RC/4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici C6/RV/0, C6/RV/3 e C6/RV/4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici C8/UR/0, C8/UR/3 e C8/UR/4 ;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici C6/UR/0, C6/UR/3 e C6/UR/4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici R5/RC/0, R5/RC/3 e R5/RC/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici R5/RV/0, R5/RV/3 e R5/RV/4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici R9/RC/0, R9/RC/3 e R9/RC/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici R9/RV/0, R9/RV/3 e R9/RV/4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici R5/UR/0, R5/UR/3 e R5/UR/4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici R9/UR/0, R9/UR/3 e R9/UR/4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice R1/R;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice R3/R;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice R4/R;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice R4/R;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Intercontinentale assicurazioni società per azioni, con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1984

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto italiano di previdenza società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 28 dicembre 1987, 21 gennaio e 9 febbraio 1988 dell'Istituto italiano di previdenza società per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 17 febbraio 1988, n. 820727, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la valutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dall'Istituto di previdenza società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 598, n. 558 e n. 528 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 592, n. 552 e n. 522;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico costante - contrassegnate con i codici n. 578, n. 538 e n. 508 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici n. 572, n. 532 e n. 502;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 593, n. 523 e n. 553;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 573, n. 503 e n. 533;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 798, n. 758 e n. 728 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 792, n. 752 e n. 722;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 778, n. 738 e n. 708 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 700, n. 732 e n. 702;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 793, n. 723 e n. 753;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiore ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4% con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 730, n. 703 e n. 733;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice n. 840;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) - contrassegnata con il codice n. 842;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 841;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 841;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per l'Istituto italiano di previdenza società per azioni, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1985

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 14 ottobre 1987, 16 dicembre 1987 e 4 marzo 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Vista la successiva domanda in data 17 marzo 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'abrogazione di due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la lettera in data 24 marzo 1988, n. 821258 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (6/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (6/S tasso 0% - 6/N tasso 3% - 6/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio della 6/C sono gli stessi della tariffa 6/S;

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (7/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (7/S tasso 0% - 7/N tasso 3% - 7/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio della 7/C sono gli stessi della tariffa 7/S;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico (6-U/S tasso 0% - 6-U/N tasso 3% - 6-U/R tasso 4%), senza controassicurazione;

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico (7-U/S tasso 0% - 7-U/N tasso 3% - 7-U/R tasso 4%), con controassicurazione;

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (8/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (8/S tasso 0% - 8/N tasso 3% - 8/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa 8/C sono gli stessi della tariffa 8/S;

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (9/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (9/S tasso 0% - 9/N tasso 3% - 9/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa 9/C sono gli stessi della tariffa 9/S;

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premi unico (8-U/S tasso 0% - 8-U/N tasso 3% - 8-U/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico (9-U/S tasso 0% - 9-U/N tasso 3% - 9-U/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso 0% - 10/N tasso 3% - 10/R tasso 4%);

10) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-U/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-U/R, 2/N, 2-u/N, 2/S, 2-u/S, 2/R, 2-U/R, 2/FP, 2/FC, 2-U/FP;

11) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in

una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP;

12) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP;

13) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita espressa in parti del Fondo INA, da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 2-u/N, 3/R, 3-u/R, 3/S, 3-u/S, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP;

14) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita rivalutabile di maggiore importo a più bassa rivalutazione, da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 6/S;

15) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA);

16) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 9-u/R, 8/R, 9-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA);

17) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile di maggiore importo a più bassa rivalutazione da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 9/S, 8/S, 8-u/S, 8-u/N, 9-u/S;

18) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA), 8-U/R;

19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita espressa in parti del Fondo INA, da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/R, 8/R, 8-u/R, 9-u/R;

20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile in base ai criteri delle linee N e R e secondo il regolamento della gestione Moneta forte, da applicare alle tariffe 9/FP, 9/FC e 9-u/FP (Fondo INA);

21) coefficienti, per testa di sesso maschile o di sesso femminile da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 8-u/R, 9-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA), per la determinazione del capitale caso morte, del capitale caso morte in caso di riduzione e del valore di opzione di prolungamento;

22) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile, da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA);

23) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto o del valore di opzione di prolungamento da applicare alle tariffe 6/N, 6-u/N, 6/S, 6-u/S, 6/R, 6-u/R, 8/N, 8-u/N, 8/S, 8-u/S, 8/R, 8-u/R;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnata con il codice 6/C - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 6/S (0%), 6/N (3%) e 6/R (4%);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnata con il codice 7/C - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 7/S (0%), 7/N (3%) e 7/R (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 6-U/S, 6-U/N, e 6-U/R;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnata con i codici 7-U/S, 7-U/S, 7-U/N e 7-U/R;

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con il codice 8/C - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 8/S (0%), 8/N (3%) e 8/R (4%);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 9/C e 9/FC (collegata alla gestione del Fondo INA) ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 9/S (0%), 9/N (3%), 9/R (4%), 9/FP (0%) collegata alla gestione Fondo INA);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 8-U/S, 8-U/N e 8-U/R;

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 9-U/S (0%), 9-U/N (3%), 9-U/R (4%) e 9-u/FP (0%) (collogata alla gestione Fondo INA);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a tasso tecnico 0%, 3% e 4% - contrassegnate con i codici 10/S (0%), 10/N (3%), 10/R (4%) e 10/FP (0%) (collegata alla gestione del Fondo INA);

33) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000 e a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative alla collettività al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione emesse in forma collettiva secondo l'impostazione tipo «Normale», «Normale/S» e «Fondo», comprensive della clausola di rivalutazione annuale delle prestazioni garantite secondo il rendimento del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita. Tali condizioni risultano sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale del 30 dicembre 1987;

38) tariffa 3/N (3%) - assicurazione mista, a premio annuo, a media indicizzazione del premio e del capitale (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 24 novembre 1979, 5 dicembre 1980, 15 ottobre 1981, 28 marzo 1981, 20 aprile 1982, 19 giugno 1985 e 30 dicembre 1987);

39) tariffa 3/S (0%) - assicurazione mista, a premio annuo ad alta indicizzazione del premio e del capitale (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 24 novembre 1979, 5 dicembre 1980, 15 ottobre 1981, 28 marzo 1981, 20 aprile 1982, 19 giugno 1985 e 30 dicembre 1987);

40) tariffa 3/R (4%) - assicurazione mista, a premio annuo, a bassa indicizzazione del premio e del capitale;

41) tariffa 3/C (0%) - assicurazione mista, a premio annuo costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali dell'11 dicembre 1981 e 30 dicembre 1987);

42) tariffa 3-u/N (3%) - assicurazione mista, a premio unico, a media indicizzazione del capitale (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 6 ottobre 1981, 30 dicembre 1987 e 3 dicembre 1985);

43) tariffa 3-u/S (0%) - assicurazione mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione del capitale;

44) tariffa 3-u/R (4%) - assicurazione mista, a premio unico, a bassa indicizzazione del capitale;

45) tariffa 2/N (3%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo, a media indicizzazione del premio e del capitale;

46) tariffa 2/S (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo, ad alta indicizzazione del premio e del capitale;

47) tariffa 2/R (4%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo, a bassa indicizzazione del premio e del capitale;

48) tariffa 2/C (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S;

49) tariffa 2-u/N (3%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, a media indicizzazione del capitale;

50) tariffa 2-u/S (0%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, ad alta indicizzazione del capitale;

51) tariffa 2-u/R (4%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, a bassa indicizzazione del capitale;

52) tariffa 3/FP (0%) - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali 12 agosto 1982, 3 dicembre 1985);

53) tariffa 3/FC (0%) - assicurazione mista, a premio annuo costante, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali 12 agosto 1982, 30 gennaio 1985 e 3 dicembre 1985);

54) tariffa 3-u/FP (0%) - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3-u/S (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali 28 maggio 1983 e 3 dicembre 1985);

55) tariffa 2/FP (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo rivalutabile con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S;

56) tariffa 2/FC (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo costante, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S;

57) tariffa 2-u/FP (0%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2-u/S;

58) tariffa 5-u/FP (0%) - assicurazione mista potenziata, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali 28 luglio 1983 e 3 dicembre 1985);

59) tariffe di opzione per la conversione del capitale alla scadenza contrattuale o del capitale caso morte in una rendita vitalizia rivalutabile secondo criteri della linea N della gestione Moneta forte, da applicare alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP e 5-u/FP;

60) tariffe di opzione per la conversione del capitale alla scadenza contrattuale o del capitale caso morte in una rendita vitalizia rivalutabile secondo criteri della linea R della gestione Moneta forte, da applicare alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP e 5-u/FP;

61) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto da applicare alla tariffa 5-u/FP;

62) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto durante ed al termine del periodo di pagamento dei premi da applicare alla tariffa 2/N;

63) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto durante ed al termine del periodo di pagamento dei premi, da applicare alla tariffa 2/R;

64) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni garantite secondo il rendimento del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottine adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare alle tariffe 3/N, 3/S, 3/R, 3-u/N, 3-u/S, 3-u/R, 3/C, 2/N, 2/S, 2/R, 2-u/N, 2-u/S, 2-u/R, 2/C;

65) condizioni speciali di polizza, regolati i criteri di rivalutazione dei capitali assicurati, da applicare alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP, 2/FP, 2/FC e 2-u/FP le cui prestazioni, espresse in parti, sono agganciate alla gestione del Fondo INA;

66) condizioni regolanti le riduzioni di premio per le tariffe a premio annuo crescente, a premio annuo costante e a premio unico, le cui prestazioni sono rispettivamente agganciate ai rendimenti delle gestioni Moneta forte e Fondo INA.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Art. 3.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, le tariffe di assicurazione complementare 3-u/NT - mista a premio unico a media indicizzazione del capitale e 3-u/ST - mista a premio unico ad alta indicizzazione del capitale, nonché le relative condizioni speciali di polizza, già approvate per l'Istituto nazionale delle assicurazioni con i decreti ministeriali 30 gennaio 1985 e 30 dicembre 1987, non possono più essere applicate.

Art. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto all'osservanza di quanto disposto con l'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1987 per quanto concerne le indicazioni sugli investimenti a copertura degli impegni tecnici per i contratti emessi nelle forme tariffarie citate nell'art. 1 del presente decreto, la cui prestazione risulti agganciata al rendimento della gestione Moneta forte.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni dovrà inoltre allegare al proprio bilancio moduli analoghi agli attuali 8 e 10 per le sole forme assicurative abbinate al Fondo moneta forte, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'Albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1986

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dall'Italia assicurazioni S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449, e 11 febbraio 1988, n. 820651, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dall'Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 20/0, 20/3 e 20/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 21/0, 21/3 e 21/4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 22/0, 22/3 e 22/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 20/0, 20/3 e 20/4

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 20U/0, 20U/3 e 20U/4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 22U/0, 22U/3 e 22U/4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 24/0, 24/3 e 24/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 25/0, 25/3 e 25/4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 26/0, 26/3 e 26/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 27/0, 27/3 e 27/4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 25U/0, 25U/3 e 25U/4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 26U/0, 26U/3 e 26U/4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 28U/4;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 29U/4;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 30U/4;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 30U/4;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1987

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 28 dicembre 1987, 21 gennaio 1988 e 9 febbraio 1988 della Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a.,con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 17 febbraio 1988, n. 820725, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 598, n. 558 e n. 528 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 592, n. 552 e n. 522;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 578, n. 538 e n. 508 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici n. 572, n. 532 e n. 502;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 593, n. 523 e n. 553;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 573, n. 503 e n. 533;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 798, n. 758 e n. 7728 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici n. 792, n. 752 e n. 722;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 778, n. 738 e n. 708 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 700, n. 732 e n. 702;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 793, n. 723 e n. 753;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 730, n. 703 e n. 733;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice n. 840;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice n. 842;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice n. 841;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza, contrassegnata con il codice n. 841;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3% e 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le

riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficiente per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1988

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 17 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 de L'Italica vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Vista la lettera in data 3 marzo 1988 con la quale «L'Italica vita S.p.a.» ha comunicato che la propria assemblea dei soci ha deliberato nella seduta del 10 novembre 1987 il cambiamento della ragione sociale da «L'Italica vita S.p.a.» in «L'Italica-Dival vita S.p.a.»;

Viste le lettere in data 21 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820537, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, de «L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante contrassegnate con i codici RIX cost. 0%, RIX cost. 3%, RIX cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RIX 0%, RIX 3% e RIX 4%;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RIX c-cost. 0%, RIX c-cost. 3%, RIX c-cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici RIX c 0%, RIX c 3% e RIX c 4%;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RIX u 0%, RIX u 3% e RIX u 4%;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RIX uc 0%, RIX uc 3% e RIX uc 4%;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RVIII cost. 0%, RVIII cost. 3%, RVIII cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnato con i codici RVIII 0%, RVIII 3%, RVIII 4%;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RVIII c-cost. 0%, RVIII c-cost. 3% e RVIII c-cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RVIII c 0%, RVIII c 3%, RVIII c 4%;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RVIII u 0%, RVIII u 3% e RVIII u 4%;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RVIII uc 0%, RVIII uc 3%, RVIII uc 4%;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice RVII;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice RVII 2T;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice RVII 5/10;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice RVII 5/10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A e B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per L'Italica-Dival vita S.p.a., (già «L'Italica vita S.p.a.), con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1989

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 28 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 19 febbraio 1988, n. 820751, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 240, 241 e 242 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 243, 244 e 245;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 250, 251 e 252 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 253, 254 e 255;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 246, 247 e 248;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 256, 257 e 258;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 340, 341 e 342 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 343, 344 e 345;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 350, 351 e 352 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 353, 354 e 355;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 346, 347 e 348;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 356, 357 e 358;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 301;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 302;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 303;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 303;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per

contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1990

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 17 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988, della società per azioni Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 21 febbraio 1988, n. 82044 e 4 febbraio 1988, n. 820537, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RIX cost. 0%, RIX cost. 3%, RIX cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RIX 0%, RIX 3% e RIX 4%;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RIX c cost. 0%, RIX c cost. 3%, RIX c cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici RIX c 0%, RIX c 3% e RIX c 4%;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RIX u 0%, RIX u 3% e RIX u 4%;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RIX uc 0%, RIX uc 3% e RIX uc 4%;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RVIII cost. 0%, RVIII cost. 3%, RVIII cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici RVIII 0%, RVIII 3%, RVIII 4%;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RVIII c-cost. 0%, RVIII c-cost. 3% e RVIII c-cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RVIII c 0%, RVIII c 3%, RVIII c 4%;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da

applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RVIII u 0%, RVIII u 3%, RVIII u 4%;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RVIII uc 0%, RVIII uc 3%, RVIII uc 4%;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice RVII;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice RVII 2T;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice RVII 5/10;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice RVII 5/10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A e B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1991

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 24 dicembre 1987, 15 e 21 gennaio 1988, 4 febbraio 1988 della Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 10 febbraio 1988, n. 820624, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 33C EPU 0%, 33C EPU 3% e 33C EPU 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 33 EPU 0%, 33 EPU 3% e 33 EPU 4%;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 34C EPU 0%, 34C EPU 3% e 34C EPU 4% - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 34 EPU 0%, 34 EPU 3% e 34 EPU 4%;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 33U EPU 0%, 33U EPU 3% e 33U EPU 4%;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 34U EPU 0%, 34U EPU 3% e 34U EPU 4%;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 35C EPU 0%, 35C EPU 3% e 35C EPU 4%; - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 35 EPU 0%, 35 EPU 3% e 35 EPU 4%;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 36C EPU 0%, 36C EPU 3% e 36C EPU 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 36 EPU 0%, 36 EPU 3% e 36 EPU 4%;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 35U EPU 0%, 35U EPU 3% e 35U EPU 4%;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 36U EPU 0%, 36U EPU 3% e 36U EPU 4%;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 30 EPU;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 30 2T EPU;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 30K EPU;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 30K EPU;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficiente per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la società Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1992

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla MAA Vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 novembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 30 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820563, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 501, n. 502 e n. 503 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 504, n. 505 e n. 506;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 511, n. 512 e n. 513 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici n. 514, n. 515 e n. 516;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 507, n. 508 e n. 509;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione. a premio unico - contrassegnate con i codici n. 517, n. 518 e 519;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali:

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 301, n. 302 e n. 303 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici n. 304, n. 305 e n. 306;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 311, n. 312 e n. 313 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 314, n. 315 e n. 316;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 307, n. 308 e n. 309;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 317, n. 318 e n. 319;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice n. 801;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice n. 802;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 805;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice n. 810;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A e B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate dalla MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1993

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820450, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 33 C0, 33 C3 e 33 C4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 33 R0, 33 R3, 33 R4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 32 C0, 32 C3 e 32 C4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 32 R0, 32 R3, 32 R4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 33 U0, 33 U3, 33 U4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 32 U0, 32 U3, 32 U4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 53 C0, 53 C3, 53 C4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 53 R0, 53 R3, 53 R4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 52 C0, 52 C3, 52 C4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 52 R0, 52 R3, 52 R4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 53 U0, 53 U3, 53 U4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 52 U0, 52 U3, 52 U4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 54 R4;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 54 T4;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 54 C4;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 54 C4;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la

conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficiente per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1994

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla MEIE vita società assicurazioni per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 22 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della MEIE vita società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 19 febbraio 1988, n. 820750, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla MEIE vita società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 51C/RIV 0%, 51C/RIV 3%, e 51C/RIV 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 51 RIV 0%, 51 RIV 3% e 51 RIV 4%;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 5C RIV 0%, 5C RIV 3% e 5C RIV 4% - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 5 RIV 0%, 5 RIV 3% e 5 RIV 4%;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 51 U RIV 0%, 51 U RIV 3% e 51 U RIV 4%;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 5 U RIV 0%, 5 U RIV 3% e 51 U RIV 4%;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 91C RIV 0%, 91C RIV 3% e 91C RIV 4% - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 91 RIV 0%, 91 RIV 3% e 91 RIV 4%;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 9C RIV 0%, 9C RIV 3% e 9C RIV 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 9 RIV 0%, 9 RIV 3% e 9 RIV 4%;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 91 U RIV 0%, 91 U RIV 3% e 91 U RIV 4%;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 9 U RIV 0%, 9 U RIV 3% e 9 U RIV 4%;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 8 RIV;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 8 RIV/2T;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 8 RIV/C;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 8 RIV/C;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la società per azioni MEIE vita società assicurazioni per azioni, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1995

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 17 settembre 1987 e 21 gennaio 1988 della MGF vita Italia S.p.a. con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820572, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a. con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 101/0, 101/3 e 101/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 102/0, 102/3, 102/4;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 103/0, 103/3 e 103/4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 104/0, 104/3 e 104/4;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 105/0, 105/3 e 105/4;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 106/0, 106/3 e 106/4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante -

contrassegnate con i codici 111/0, 111/3 e 111/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 112/0, 112/3 e 112/4;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 113/0, 113/3 e 113/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 114/0, 114/3 e 114/4;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 115/0, 115/3 e 115/4;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 116/0, 116/3, 116/4;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 121/4;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 122/4;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 123/4;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 124/4;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tencnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di scsso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficiente per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la MGF vita Italia S.p.a. con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1996

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate da La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 10

novembre 1987, 16 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 de La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820566, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate da La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 301, n. 302 e n. 303 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 304, n. 305 e n. 306;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 307, n. 308 e n. 309 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici n. 310, n. 311 e n. 312;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 313, n. 314 e n. 315;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 316, n. 317 e n. 318;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 319, n. 320 e n. 321 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici n. 322, n. 323 e n. 324;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 325, n. 326 e n. 327 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 328, n. 329 e n. 330;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 331, n. 332 e n. 333;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 334, n. 335, n. 336;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 340;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice n. 341;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 342;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 343;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1997

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla La Nationale vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 gennaio 1988 e 24 febbraio 1988 de La Nationale vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 marzo 1988, n. 820966, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate da La Nationale vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 38 SNF, 28 SNF e 18 SNF - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 38 NF, 28 NF e 18 NF;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrasse-

gnate con i codici 39 SNF, 29 SNF e 19 SNF - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 39 NF, 29 NF e 19 NF;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 38 UNF, 28 UNF e 18 UNF;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 39 UNF, 29 UNF e 19 UNF;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 31 SNF, 21 SNF e 11 SNF - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 31 NF, 21 NF e 11 NF;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 32 SNF, 22 SNF e 12 SNF - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 32 NF, 22 NF e 12 NF;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 31 UNF, 21 UNF e 11 UNF;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 32 UNF, 22 UNF, 12 UNF;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 13 NF;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 15 NF;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 15 CNF;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 15 CNF;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di

assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A e B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per La Nationale vita S.p.a., con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1998

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 20 gennaio 1988 e 21 gennaio 1988 della Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820459, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 590, 490 e 190 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 589, 489 e 189;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 591, 491 e 191 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 891, 791 e 291;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 598, 498 e 198;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 699, 499 e 199;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 594, 494 e 194 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 894, 794 e 294;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%. con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 695, 495 e 195 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 895, 795 e 295;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 596, 496 e 196;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 597, 497, 197;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 192;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 193;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 231;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 232;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per tèsta di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Norditalia vita — Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1999

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 22 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820570, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 400/RC, 403/RC e 404/RC - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 400/R, 403/R, 404/5;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 410/RC, 413/RC e 414/RC; - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 410/R, 413/R, 414/R;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 420/R, 423/RC e 424/R;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 430/R, 433/R e 434/R;

9) tariffe di assicurazione di dita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 340/RC, 343/RC e 344/RC - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 340/R, 343/R e 344/R;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 350/RC, 353/RC e 354/RC - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 350/R, 353/R e 354/R;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 320/R, 323/R e 324/R;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 330/R, 333/R e 334/R;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 314/R;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 314 2t R;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 314/R5;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 314/R 10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2000

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 14 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820458, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 7T0, 7T3 e T7 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 7V0, 7V3 e V7;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 7F0, 7F3 e F7 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 7R0, 7R3 e R7;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 7Z0, 7Z3 e Z7;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 7D0, 7D3 e D7;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 3T0, 3T3 e T3 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 3V0, 3V3 e V3;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 3F0, 3F3 e F3 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 3R0, 3R3 e R3;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 3Z0, 3Z3 e Z3;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 3D0, 3D3 e D3;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 3L;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 3M;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 3LC;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 3LC;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2001

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate da La Piemontese vita società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 23 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 del La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820567, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate da La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 502, 532, e 542 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 503, 533 e 543;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 505, 535 e 545 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 506, 536 e 546;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 501, 531 e 541;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 504, 534 e 544;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 702, 732 e 742 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 703, 733 e 743;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 705, 735 e 745 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 706, 736 e 746;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 701, 731 e 741;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 704, 734 e 744;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 841;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 842;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 843;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 843;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una

rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2002

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 dicembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 16 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820453, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza ccomprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%);

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Polaris vita S.p.a., con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2003

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate da La Previdente assicurazioni società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 11 novembre 1987, 21 gennaio 1988 e 2 febbraio 1988 da La Previdente Assicurazioni società per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 10 febbraio 1988, n. 820623, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate da La Previdente Assicurazioni società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici XL-C0, XL-C3 e XL-C4 ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici XL-R0, XL-R4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici XLI-C0, XLI-C3 e XLI-C4 ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici XLI-R0, XLI-R3 e XLI-R4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici XL-u0, XL-u3 e XL-u4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici XLI-u0, XLI-u3 e XLI-u4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici LX-C0, LX-C3 e LX-C4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici LX-R0, LX-R3 e LX-R4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici LXI-C0, LXI-C3 e LXI-C4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici LXI-R0, LXI-R3 e LXI-R4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici LX-u0, LX-u3 e LX-u4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici LXI-u0, LXI-u3 e LXI-u4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 1X-R;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 2X-R;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice CX-R;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice CX-R;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita

intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per La Previdente Assicurazioni società per azioni, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2004

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 17 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Riunione adriatica di sicurtà società per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820533, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RIX cost. 0%, RIX cost. 3%, RIX cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RIX 0%, RIX 3% e RIX 4%;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RIX c cost. 0%, RIX c cost. 3%, RIX c cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici RIX c 0%, RIX c 3% e RIX c 4%;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RIX u 0%, RIX u 3% e RIX u 4%;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RIX uc 0%, RIX uc 3% e RIX uc 4%;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RVIII cost. 0%, RVIII cost. 3%, RVIII cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici RVIII 0%, RVIII 3%, RVIII 4%;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RVIII c-cost. 0%, RVIII c-cost. 3% e RVIII c-cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RVIII c 0%, RVIII c 3%, RVIII c 4%;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RVIII u 0%, RVIII u 3%, RVIII u 4%;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RVIII uc 0%, RVIII uc 3%, RVIII uc 4%;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice RVII;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice RVII 2T;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da

applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice RVII 5/10;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice RVII 5/10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35). tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Riunione adriatica di sicurtà società per azioni, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2005

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 24 novembre 1987, 18 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988, della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e in data 3 febbraio 1988, n. 820455, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 320, 120 e 220 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 322, 122 e 222;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 324, 124 e 224 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 328, 128 e 228;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 321, 121 e 221;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 325, 125 e 225;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 362, 162 e 262 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 364, 164 e 264;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 366, 160 e 266 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 368. 168 e 268;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare à contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 363, 163 e 263;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 367, 167 e 267;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 277;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 280;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 278;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 278;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. con sede in Torino — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2006

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla SARA vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della SARA vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820461, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla SARA vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 715-0, n. 715-3 e n. 715-4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 716-0, n. 716-3 e n. 716-4;

3) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 712-0, n. 712-3 e n. 712-4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 713-0, n. 713-3 e n. 713-4;

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 714-0, n. 714-3 e n. 714-4;

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 711-0, n. 711-3 e n. 711-4;

9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice n. 811;

11) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice n. 812;

13) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garàntita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia; contrassegnata con il codice n. 813-V;

15) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia; contrassegnata con il codice n. 813-X;

17) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

18) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

19) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

20) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

22) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

23) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 22), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

24) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 22), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

25) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

26) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo dei pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

27) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

28) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

29) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

30) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

31) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

32) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

33) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la SARA vita S.p.a., con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2007

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 22 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820456, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 5SC 0, 5SC 3 e 5SC 4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 5SR 0, 5SR 3 e 5SR 4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 5CC 0, 5CC 3 e 5CC 4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 5CR 0, 5CR 3 e 5CR 4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 5SU 0, 5SU 3 e 5SU 4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%),

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con codici 5CU 0, 5CU 3 e 5CU 4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante contrassegnate con i codici 7SC 0, 7SC 3 e 7SC 4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnato con i codici 7SR 0, 7SR 3 e 7SR 4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 7CC 0, 7CC 3 e 7CC 4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 7CR 0, 7CR 3 e 7CR 4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 7SU 0, 7SU 3 e 7SU 4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 7CU 0, 7CU 3, 7CU 4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 81 I;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 82 I;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 85 I;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 85 I;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per

contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficiente per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2008

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni cooperativa a r.l., in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Società cattolica di assicurazioni cooperativa a r.l., con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820457, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni cooperativa a r.l., con sede in Verona:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 6o/S0%, 6o/S3% e 6o/S4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 6/S0%, 6/S3% e 6/S4%;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 6ao/S0%, 6ao/S3% e 6ao/S4% - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 6a/S0%, 6a/S3% e 6a/S4%;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 6u/S0%, 6u/S3% e 6u/S4%;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 6au/S0%, 6au/S3% e 6au/S4%;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici Ao/S0%, Ao/S3% e Ao/S4% - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici A/S0%, A/S3% e A/S4%;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici Aco/S0%, Aco/S3% e Aco/S4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici Ac/S0%, Ac/S3% e Ac/S4%;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici Au/S0%, Au/S3% e Au/S4%;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici Acu/S0%, Acu/S3% e Acu/S4%;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice D/S;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice H/S;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagàbile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice D5/S;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice D10/S;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Società cattolica di assicurazioni cooperativa a r.l., con sede in Verona — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2009

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 29 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988, della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzaere per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820569, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 598, n. 558 e n. 528 ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 592, n. 552 e n. 522;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 578, n. 538 e n. 508 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici n. 572, n. 532 e n. 502;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 593, n. 523 e n. 553;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 573, n. 503 e n. 533;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 798, n. 758 e n. 728 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici n. 792, n. 752 e n. 722;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 778, n. 738 e n. 708 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 772, n. 732 e n. 702;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 793, n. 723 e n. 753;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 773, n. 703 e n. 733;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 840;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 842;

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 841;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 841;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;.

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una

rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2010

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Toro assicurazioni società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 18 gennaio 1988 e 21 gennaio 1988 della Toro assicurazioni società per azioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820451, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Toro assicurazioni società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 376, 55R e 356 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 377, 53R e 357;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 378, 56R e 358 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 379, 54R e 359;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 380, 51R e 360;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 381, 52R e 361;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 476, 87 e 456 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 477, 83 e 457;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 478, 88 e 458 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 479, 84 e 459;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 480, 81 e 460;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 481, 82, 461;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 97;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 96;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 98;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 98;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Toro assicurazioni società per azioni, con sede in Torino — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2011

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della

Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 17 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820537, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RIX cost. 0%, RIX cost. 3%, RIX cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RIX 0%, RIX 3%, RIX 4%;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RIXc- cost. 0%, RIXc- cost. 3%, RIXc- cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RIX c 0%, RIX c 3%, RIX c 4%;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RIX u 0%, RIX u 3%, RIX u 4%;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RIX uc 0%, RIX uc 3%, RIX uc 4%;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RVIII cost. 0%, RVIII cost. 3%, RVIII cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnato con i codici RVIII 0%, RVIII 3%, RVIII 4%;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RVIII c-cost. 0%, RVIII c-cost. 3%, RVIII c-cost. 4% - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici RVIII c 0%, RVIII c 3%, RVIII c 4%;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da

applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RVIII u 0%, RVIII u 3%, RVIII u 4%;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RVIII uc 0%, RVIII uc 3%, RVIII uc 4%;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice RVII;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice RVII 2T;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice RVII 5/10;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice RVII 5/10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Unione Subalpina di assicurazioni, società per azioni, con sede in Torino — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2012

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Universo Vita S.p.A., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 22 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Universo vita S.p.A., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 3 febbraio 1988, n. 820454, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sonó approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Universo vita S.p.A., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 60/0, 60/3 e 60/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 61/0, 61/3 e 61/4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 62/0, 62/3 e 62/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 63/0, 63/3 e 63/4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 64/0, 64/3 e 64/4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 65/0, 65/3 e 65/4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 18U/0 - 19D/0, 18U/3 - 19D/3 e 18U/4 - 19D/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 20U/0 - 21D/0, 20U/3 - 21D/3 e 20U/4 - 21D/4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile,a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 22U/0 - 23D/0, 22U/3 - 23D/3 e 22U/4 - 23D/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 24U/0 - 25D/0, 24U/3 - 25D/3 e 24U/4 - 25D/4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 26U/0 - 27D/0, 26U/3 - 27D/3 e 26U/4 - 27D/4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 28U/0 - 29D/0, 28U/3 - 29D/3 e 28U/4 - 29D/4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 40U - 41D;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 42U - 43D;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da

applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 44U - 45D;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 48;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Universo vita S.p.a., con sede in Bologna — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2013

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Veneta vita S.p.a., in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 10 dicembre 1987 e 1° gennaio 1988 della Veneta vita S.p.A., con sede in Padova, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 17 febbraio 1988, n. 820726, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 001, 301 e 401 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 002, 302 e 402;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 003, 303 e 403 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 004, 304 e 404;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 005, 305 e 405;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 006 306 e 406;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio anno costante - contrassegnate con i codici 007,307 e 407 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 008,308 e 408;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 009, 309 e 409 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 010, 310 e 410;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 011, 311 e 411;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 012, 312 e 412;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) – contrassegnata con il codice 413;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 414;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 415;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 415;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative

delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Veneta vita S.p.a., con sede in Padova — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2014

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni società per azioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 23 novembre 1987 e 20 gennaio 1988 e 21 gennaio 1988 de La Venezia assicurazioni società per azioni con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820532, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate da La Venezia assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste;

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici V24 C RIV 0, V24 C RIV 3 e V24 C RIV 4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici V24 RIV 0, V24 RIV 3 e V24 RIV 4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici V24 RC RIV 0, V24 RC RIV 3 e V24 RC RIV 4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici V24 R RIV 0, V24 R RIV 3 e V24 R RIV 4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici V24 J RIV 0, V24 J RIV 3 e V24 J RIV 4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici V24 RJ RIV 0, V24 RJ RIV 3 e V24 RJ RIV 4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico costante - contrassegnate con i codici V12 (M/F) C RIV 0, V12 (M/F) C RIV 3 e V12 (M/F) C RIV 4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici V12 (M/F) RIV 0, V12 (M/F) RIV 3 e V12 (M/F) RIV 4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici V12 (M/F) RC RIV 0, V12 (M/F) RC RIV 3 e V12 (M/F) RC RIV 4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici V12 (M/F) R RIV 0, V12 (M/F) R RIV 3 e V12 (M/F) R RIV 4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici V53 (M/F) RIV 0, V53 (M/F) RIV 3 e V53 (M/F) RIV 4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici V54 (M/F) R RIV 0, V54 (M/F) R RIV 3 e V54 (M/F) R RIV 4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice V9 (M/F) RIV;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice V10 (M/F) RIV;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice V9 (M/F) RIV 5;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice V9 (M/F) RIV 10;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000:

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente testa Primaria di sesso naschile e testa reversionaria di sesso emminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una

rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per La Venezia assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2015

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Vita Domani società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 16 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Vita Domani società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820565, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Vita Domani società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 301, 302 e 303 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 304, 305 e 306;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con

controassicurazione, a premio annuo costante contrassegnate con i codici 307, 308 e 309 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 310, 311 e 312;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 313, 314 e 315;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 316, 317 e 318;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 319, 320 e 321 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 322, 323 e 324;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 325, 326 e 327 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 328, 329 e 330;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 331, 332 e 333;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 334, 335 e 336;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 340;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 341;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 342;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitaliza contrassegnata con il codice 343;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di

assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tenico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Vita Domani società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2016

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 16 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 19 febbraio 1988, n. 820752, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 376, n. 55R e n. 356 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 377, n. 53R e n. 357;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 378, n. 56R e n. 358 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 379, n. 54R e n. 359;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 380, n. 51R e n. 360;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 381, n. 52R e n. 361;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 476, n. 87 e n. 456 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici n. 477, n. 83 e n. 457;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile con controassicurazione

(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 478, n. 88 e n. 458 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici n. 479, n. 84 e n. 459;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 480, n. 81 e n. 460;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici n. 481, n. 82 e n. 461;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice n. 97;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice n. 96;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 98;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice n. 98;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due

diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano — non possono piu essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2017

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Abeille-Paix Vie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 e 27 gennaio 1988, della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille-Paix Vie, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820568, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse

collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille-Paix Vie, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici, 25 VVS0, 25 VVS3, 25 VVS - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 25 RVV SO, 25 RVV S3 e 25 RVV S;

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0% 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 25VV 0, 25 VV 3, 25VV - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 25 RVV 0, 25 RVV 3 e 25 RVV;

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 25 UVV S0, 25 UVV S3 e 25 UVV S;

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 25 UVV 0, 25 UVV 3, 25 UVV;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 14VVS0, 14VV S3, 14VV S - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 14RVV S0, 14 RVV S3 e 14 RVV S;

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassiurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 14 VV 0, 14 VV 3, 14 VV - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 14 RVV 0, 14 RVV 3 e 14 RVV;

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differrita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 14 UVV S0, 14 UVV S3, 14 UVV S;

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4% con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 14 UVV 0, 14 UVV 3 e 14 UVV;

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 13 VV;

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 13 GVV;

25 tariffa di assicurazione di rendita immedita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%)

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 13/5 VV;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 13/10 VV;

29) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale-o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la rappresentanza generale per l'Italia della Abeille-Paix Vie, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2018

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 15 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 della Rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 4 febbraio 1988, n. 820536, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici n. 714/17/0%, n. 714/17/3% e n. 714/17/4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 714/15/0%, 714/15/3% e 714/15/4%;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 724/17/0%, 724/17/3% e 724/17/4% - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 724/15/0%, 724/15/3% e 724/15/4%;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 714/16/0%, 714/16/3% e 714/16/4%;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 724/16/0%, 724/16/3% e 724/16/4%;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 934/17/0%, 934/17/3% e 934/17/4% - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 934/15/0%, 934/15/3% e 934/15/4%;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 944/17/0%, 944/17/3% e 944/17/4% - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 944/15/0%, 944/15/3% e 944/15/4%;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 934/16/0%, 934/16/3% e 934/16/4%;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 944/16/0%, 944/16/3% e 944/16/4%;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 814/16;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 824/16;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia

immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 834/16;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 834/16;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2019

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia de l'Union des Assurances de Paris Vie, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 20 gennaio e 17 febbraio 1988 della rappresentanza generale per l'Italia de l'Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonché dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 23 febbraio 1988, n. 820814, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonché i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia de l'Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici CD/1 (0%), CD/1 (3%) e CD/1 (4%) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici CD/2 (0%), CD/2 (3%) e CD/2 (4%);

3) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici CD/3 (0%), CD/3 (3%) e CD/3 (4%) - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici CD/4 (0%), CD/4 (3%) e CD/4 (4%);

6) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%):

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici CD/5 (0%), CD/5 (3%) e CD/5 (4%);

9) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici CD/6 (0%), CD/6 (3%) e CD/6 (4%);

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RD/1 (0%), RD/1 (3%) e RD/1 (4%) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RD/2 (0%), RD/2 (3%) e RD/2 (4%);

13) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici RD/3 (0%), RD/3 (3%) e RD/3 (4%) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici RD/4 (0%), RD/4 (3%) e RD/4 (4%);

16) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RD/5 (0%), RD/5 (3%) e RD/5 (4%);

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiore ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4% con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici RD/6 (0%), RD/6 (3%) e RD/6 (4%);

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice RI/1 (4%);

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice RI/2 (4%);

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice RI (5) (4%);

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice RI (10) (4%);

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

31) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

37) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso di vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza, tariffe di opzione e tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite — già approvate per la rappresentanza generale per l'Italia de l'Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: Battaglia

88A2020

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 ottobre 1987, 16 dicembre 1987, 21 gennaio 1988 e 15 febbraio 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 19 febbraio 1988, n. 820749, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Vita, con sede in Milano;

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 71RC/0, 71RC/3 e 71RC/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 71R/0, 71R/3 e 71R/4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 74RC/0, 74RC/3 e 74RC/4 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 74R/0, 74R/3 e 74R/4;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 71IR/0, 71IR/3 e 71IR/4;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 74IR/0, 74IR/3 e 74IR/4;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 93RC/0, 93RC/3 e 93RC/4 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 93R/0, 93R/3 e 93R/4;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 94RC/0, 94RC/3 e 94RC/4 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 94R/0, 94R/3 e 94R/4;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 93IR/0, 93IR/3 e 93IR/4;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 94IR/0. 94IR/3 e 94IR/4;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 811 R/4;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 851 R/4;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 811 (n) R/4;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 811 (n) R/4;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la rappresentanza generale per l'Italia della Vita, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2021

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1988.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 17 dicembre 1987, 21 gennaio 1988 e 9 febbraio 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive;

Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 17 febbraio 1988, n. 820723, con le quali l'Istituto per

la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur, con sede in Milano;

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 195, S95, V95 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 595, T95, Z95;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 190, S90, V90 - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 590, T90, Z90;

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 196, S96, V96;

7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 191, S91, V91;

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 160, S60, V60 - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 560, T60, Z60;

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 150, S50, V50 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 550, T50, Z50;

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 161, S61, V61;

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 151, S51, V51;

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 141;

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 142;

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 143;

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 144;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la

conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonché le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione — già approvate per la rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur, con sede in Milano — non possono più essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2022

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652159) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221